



Città di Corridonia

Provincia di Macerata
SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

Ordinanza n. 90 del 18.04.2019

Protocollo n. 9892

IL SINDACO

- Premesso che dal 27.04.2019 al 01.05.2019, in Via Del Lavoro nei pressi della Chiesa della Sacra Famiglia e della Pista di Pattinaggio, viene organizzata la “Festa del 1° Maggio”, in occasione della quale, verranno programmati diversi intrattenimenti, compresa la popolare fiera del “1° Maggio” dove, tra l’altro, verrà svolta anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Ritenuto plausibile che la manifestazione suddetta richiamerà un considerevole numero di persone, quindi per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, è doveroso disporre tutte le attività in modo tale da evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;
- Dato atto che per tale evento verranno usate bottiglie e bicchieri, nonché piatti e vassoi, che potranno essere abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura qualora fossero in vetro, coccio o altri materiali simili, un pericolo per l’incolumità degli avventori ed una situazione di degrado del patrimonio pubblico e visitatori;
- Vista la Legge Regionale n. 27/2009 “Testo Unico al Commercio”;
- Vista la Legge n. 287/1981 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”;
- Visto l’art. 9 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. “Testo Unico di Pubblica sicurezza”;
- Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Vista la circolare della Prefettura di Macerata, del 08.06.2017, “Pubbliche manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’“incolumità delle persone”;
- Viste le successive circolari del Ministero dell’Interno, in particolare la n.11001/1/110 del 18.07.2018, relativa a “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- Vista la relazione, a firma del Tecnico incaricato, inerente i dispositivi e le misure strutturali adottate a salvaguardia dell’incolumità delle persone in occasione di tale pubblico evento;
- Visto l’articolo 54 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce esclusivamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dal 27.04.2019 al 01.05.2019, dalle ore 17:00 e fino le ore 01:00, sia vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine, così come gli alimenti in contenitori di terraglia, da parte di tutti i preposti ed autorizzati a tale attività nel Piazzale adiacente la “Chiesa della Sacra Famiglia” e nelle vie interessate dall’evento; **la somministrazione deve avvenire in bicchieri e piatti di carta.**

Viene vietato, inoltre, di consumare nonché di abbandonare, in luogo pubblico, bevande e/o alimenti di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale o piatti in terraglia ed altri contenitori in lega metallica, come “lattine”.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata
SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande o gli alimenti, in contenitori di carta e se trattasi di bottiglie, in tal caso dovranno essere realizzate di materiale plastico, dovrà essere tolto il tappo.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Corridonia, venga pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa tramite P.E.C. a:

- 1. Presidente dell'Associazione C.R.A.Z.I., Sig. Vipera Enzo;*
- 2. Prefetto - c/o Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Macerata;*
- 3. Comando di Polizia Locale;*
- 4. Comando Stazione Carabinieri di Corridonia;*
- 5. Questura di Macerata.*

Il Presidente dell' "Associazione C.R.A.Z.I.", Sig. Vipera Enzo, è incaricato di far rispettare agli avventori e rendere noto agli esercizi commerciali ambulanti, a quelli di somministrazione ed alle eventuali altre attività autorizzate alla vendita sul suolo pubblico, la presente ordinanza, attraverso i mezzi e con modi che riterrà più opportuni, purché adatti allo scopo.

INFORMA

salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, vengono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nei seguenti modi:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T. A. R. Marche nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;*
- b. entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti, del D. P. R. 24.11.1971, n. 1199.*

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO
Paolo Cartechini
Paolo Cartechini

GC/mm